

ASSAP OO.PP. RIUNITE CASA DI OSPITALITÀ IBLEA E CASA DEI FANCIULLI SANTA TERESA RAGUSA IBLA

Avviso pubblico

Oggetto: - Avviso pubblico – Applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 296/06 e successive integrazioni e modificazioni in materia di stabilizzazione del precariato rivolte ai lavoratori già assunti presso l'ASSAP Opere Pie Riunite Casa di Ospitalità Iblea e Casa dei Fanciulli Santa Teresa di Ragusa.-

Il vice presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente porta a conoscenza che in data 11/04/2013, giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 11/04/2013,

PREMESSO che:

con determinazione commissariale n.1 del 6/4/07, in ottemperanza alle disposizioni impostate con D.P.Reg, n.34/serv.4/s.g.del 13/2/2009, veniva attuata a tutti gli effetti la trasformazione dell'O.P. "Casa di Ospitalità Iblea e dell'Opera Pia dei Fanciulli S.Teresa" in un nuovo soggetto giuridico denominato ASSAP OO.PP RIUNITE "Casa di Ospitalità Iblea e dell'Opera Pia dei Fanciulli Santa Teresa"; atto esitato favorevolmente dall'Organo di Controllo della Regione Siciliana;

successivamente alla trasformazione delle due OO.PP. in ASSAP, il nuovo soggetto non ha adottato alcun atto relativo alla pianta organica del personale, stante che l'O.P. "Casa dei Fanciulli..." all'atto della trasformazione non aveva alcun lavoratore dipendente inquadrato organicamente né a tempo indeterminato né a tempo determinato. Pertanto, le sole unità di personale dipendente inquadrato organicamente con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato erano quelle dell'O.P. Casa di Ospitalità Iblea, dovendosi quindi ritenere che al momento di costituzione dell'Assap continuava ad essere efficace la pianta organica della Casa di Ospitalità Iblea, così come determinata e approvata con deliberazione n.1 del 23/1/1993. La suddetta pianta organica prevedeva già il seguente fabbisogno di risorse umane:

- n.1 Direttore Coordinatore;
- n.1 Assistente amministrativo-economo;
- n.13 operatori socio assistenziali;

dalla data di costituzione dell'ASSAP non è stata mai bandita alcuna procedura concorsuale a copertura dei posti vacanti nella pianta organica così come descritta, ma si è fatto ricorso a personale di altre amministrazioni ai sensi dell'art.31 del R.D. n.6972/1890. Dal 2006 le predette unità di personale di altre amministrazioni non hanno per motivazioni diverse prestato più attività lavorativa presso la O.P. Casa di Ospitalità Iblea;

a decorrere dal 2001 la Casa di Ospitalità Iblea, ha fatto ricorso, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, all'instaurazione di contratti parasubordinati (Co.Co.Co.) con diverse figure professionali e precisamente con un istruttore amministrativo, un ausiliario e un assistente sociale;

i predetti Co.Co.Co. si sono protratti fino al 30/10/2007 senza soluzione di continuità e quindi per un periodo di oltre sei anni;

a novembre del 2007 l'Ente ha instaurato con i medesimi lavoratori e per le medesime qualifiche rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che si sono protratti, con vari rinnovi, fino al 5/8/2009, data in cui sono stati risolti, nonostante la scadenza naturale fosse fissata al 30/10/2010, a seguito delle diffide allo scioglimento, impartite dall'Assessorato Regionale Famiglia con note prot.n.56119 del 9/12/2008 e prot.n.6477 del 4/2/2009;

con nota acquisita al prot.n. 60 dell'ASSAP in data 14/01/2008 i sigg. Valeria Vittoria, dipendete in servizio con la qualifica di istruttore amministrativo contabile-economo, Emanuele Ferrera, dipendente in servizio con la qualifica di ausiliario, Rosa Cabibbo, dipendente in servizio con la qualifica di assistente sociale (tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 296/06, oltre che dalle leggi finanziarie successive, poiché -alla data del 1° gennaio 2008- prestavano la propria opera ed alla stessa data avevano già espletato presso questa Amministrazione attività lavorativa per più di tre anni nel quinquennio precedente al 28.09.2007) inoltravano richiesta di stabilizzazione all'interno dell'Ente Opera Pia Casa di Ospitalità Iblea;

la determina del 30.12.2008 del Commissario Straordinario di questo Ente individuava "....come prioritari alle necessità funzionali dell'Ente e strettamente correlati alla corretta erogazione dei servizi sociali statutariamente previsti, i profili professionali di istruttore amministrativo contabile-economo, assistente sociale ed ausiliario e applicare l'art.3 comma 94 lettera a) e b) della legge finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007 a tutto quel personale in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopra riportata per l'eventuale assunzione secondo le necessità operative e funzionali predetti....";

l'art. 1, comma 558, della legge 296/06 prevede, tra l'altro, che gli " *enti di cui al comma 557* (tra cui l'ente di assistenza Opera Pia Casa di Ospitalità Iblea rientra) *possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale...*" che abbia i seguenti requisiti:

- 1) personale contrattualizzato, che abbia svolto lavoro subordinato e a tempo pieno per almeno 36 mesi, pur non continuativi, con contratto a tempo determinato, stipulati anteriormente alla data del 29.06.2006;
- 2) personale in servizio a tempo pieno nell'ambito del quinquennio che va dal 2001 al 2006;

l'art.1, comma 519, della medesima legge (296/06) dispone, tra l'altro, che "...alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato...si provvede previo espletamento di prove selettive...". Dovendosi in tal senso ritenere che il rilievo posto dall'Organo di controllo sulla mancata pubblicità dell'avviso non costituisce motivi di lesione di diritti di terzi atteso che questi ultimi non avrebbero potuto partecipare alle prove selettive di che trattasi;

la legge finanziaria dello stato n.244/2007 che dispone, all'art.3, comma 94, che "....le amministrazioni pubbliche...predispongono...nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008,2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale...tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

- a) In servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 commi 519 e 558, della legge 27.12.2006, n.296;
- b) Già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28.09.2007, presso la stessa Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.1 commi 529 e 560, della legge 27.12.2006, n.296;

il successivo comma 106 dell'art.3 della stessa legge finanziaria n.244/2007, dispone che: "...nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere...il riconoscimento, in termini di punteggio nel servizio prestato presso le pubbliche amministrazione, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28.09.2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data ". (All. 14)

l'art.6 del D.L. n.207/2008 dispone che "...le facoltà di cui all'art.3, comma 106, della legge 24.12.2007, n.244, possono essere applicate alla procedure concorsuali avviate entro il 30.06.2009";

la legge finanziaria dello stato che per il 2008 conferma e proroga le previsioni di cui alla legge finanziaria del 2007, allargando la precedente previsione di stabilizzazione anche " ai precari " titolari di rapporti di lavoro temporanei con contratti di collaborazione del tipo CO.CO.CO. e/o similari;

secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, il procedimento di stabilizzazione non costituisce "....una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione " (TAR Veneto SEz.2 , n.43/08 del 10/01/2008), ma rappresenta una modalità speciale di reclutamento riservata ai soggetti titolari di determinanti requisiti;

tale principio è stato evidenziato anche dalla direttiva della funzione pubblica n.7 del 30.04.2007, la quale, al punto 7 evidenzia " le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2007 sono finalizzate <u>a sanare</u> situazioni non in linea con le normative sopra richiamate...", quindi, il procedimento di "stabilizzazione " rappresenta una misura straordinaria ed eccezionale, finalizzata a sanare gli effetti di comportamenti illegittimi di molte amministrazioni per porre fine ad una situazione di " cattivo precariato " della Pubblica Amministrazione;

questo ente, per esigenze connesse all'ordinario svolgimento delle funzioni statutarie, ha necessità di avvalersi delle figure professionali dell'istruttore amministrativo contabile-economo, assistente sociale ed ausiliario .e sussistevano (e sussistono) tutte le condizioni richieste dalla normativa nazionale, ed in particolare, ossia:

- 1) la vacanza dei posti nella pianta organica delle figure istruttore amministrativo contabileeconomo, assistente sociale, ausiliario;
- 2) la maturazione dei tre anni di servizio, poiché i contratti sono stati stipulati con decorrenza il 1° gennaio 2006;
- 3) l'esistenza della copertura finanziaria, considerato che alla spesa si fa fronte con le risorse del bilancio regionale e che pertanto, la predetta spesa è prevista nel patto di stabilità interno, annualmente concordato con il governo nazionale.

ai sensi dell'art.49 comma 3 del D.Lgs.112/2008 " ... le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure...non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiore al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio ".

questo ente, in seguito alla diffida inviata dalla Regione Siciliana con nota prot.n. 6477 del 04/02/2009 ha attivato le procedure relative al licenziamento che, a causa del licenziamento di personale <u>necessario</u> allo svolgimento delle funzioni previste nello statuto e vista l'impossibilità di

procedere alla stabilizzazione del personale precario, si è determinata la <u>paralisi totale dell'attività</u> amministrativa dell'Ente;

allo stato attuale l'Ente non svolge alcuna delle attività socio assistenziali previste dallo Statuto dell'Ente per cui, in assenza totale di utenti da assistere, viene meno la necessità e l'urgenza di procedere alla stabilizzazione delle figure professionali di ausiliario e di assistente sociale, mentre diventa inderogabile la necessità e l'urgenza di dare corso alla stabilizzazione della figura professionale di istruttore amministrativo contabile-economo al fine di garantire l'espletamento delle funzioni amministrative fondamentali quali la garanzia di apertura, chiusura e custodia degli immobili sede dell'istituzione, il regolare adempimento dei procedimenti amministrativi e contabili cui l'Ente, ancorché in atto privo di qualsiasi attività prevista dalla Statuto, deve ottemperare ope legis, la riscossione delle somme in entrata e l'effettuazione dei pagamenti, la tenuta degli atti contabili, la predisposizione dei bilanci di previsione e la redazione dei conti consuntivi, la tenuta della corrispondenza e il riscontro della stessa, il pagamento delle utenze, delle imposte e delle tasse, il riscontro al cospicuo numero di atti giudiziari mediante la predisposizione degli atti di opposizione da produrre per il tramite del legale nominato a difesa degli interessi dell'Ente;

per le motivazioni sopra espresse, si è ritenuto di procedere alla copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile-economo previsto nella pianta organica dell'Ente mediante il ricorso alle procedure di stabilizzazione nelle forme previste nella Legge nazionale n.296/2006 e n.244/2007, ritenuto che per le stesse non trovano applicazione le disposizioni regionali relative al divieto di assunzione e delle procedure concorsuali selettive, riguardando la fattispecie de qua, un processo di stabilizzazione lavorativa in virtù della normativa che riguarda il precariato;

Tutto ciò premesso e considerato, il vice Presidente del C. di A. rende noto che:

- 1. E' avviata la procedura di stabilizzazione lavorativa mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima qualifica professionale con cui sono stati condotti i contratti pecari a tempo determinato per la qualifica di istruttore amministrativo contabile-economo.
- 2. Il presente avviso costituisce atto di evidenza pubblica per cui, chiunque ne abbia interesse, può produrre opposizione e/o osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione dello stesso nel sito web ufficiale, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa, facendo pervenire, nei termini, atti scritti e quant'altro ritenuto necessario dagli eventuali ricorrenti a:

ASSAP Opere Pie Riunite Casa di Ospitalità Iblea e Casa dei Fanciulli Santa Teresa Discesa Peschiera n. 9 97100 RAGUSA

a mezzo lettera raccomandata, significando che a tal fine farà fede il timbro a datario apposto dall'Ufficio postale ricevente.

3. Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web ufficiale nonché all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa.

Ragusa, lì.....

Il Vice Presidente Dr. Gjuseppe Malfitano